

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 37

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, ACHILLI, FERRARI MARTE

Presentata il 20 giugno 1979

Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo evento accaduto in Sardegna, ha richiamato l'attenzione su una realtà sconcertante. Durante l'espletamento di un diritto-dovere costituzionale, sei giovani soldati sono morti ed altri non potranno più applicarsi attivamente a quelle arti e professioni che esercitavano prima di essere chiamati a svolgere il servizio militare di leva.

Questo è l'ultimo fatto evidente, ma ogni giorno militari di ogni corpo e categoria, carabinieri, guardie di finanza, di pubblica sicurezza, agenti di custodia, ecc., si trovano, per una deficienza fisica contratta in servizio, a dover tornare a casa senza avere più idoneità a svolgere una attività proficua.

Come la collettività indennizza questi giovani che per motivi attinenti a compiti svolti al servizio della Patria riportano gravi menomazioni fisiche? La tabella «B» allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, lo dice: nei casi di lesioni o infermità più

impressionanti (per esempio, la perdita dei quattro arti o la distruzione delle ossa della faccia, tale da costringere a speciale alimentazione), circa 61.000 lire al mese. Per ufficiali e sottufficiali la pensione privilegiata è pari all'ultima retribuzione per la 1^a categoria, a scalare del 10 per cento dalla 2^a categoria in poi.

Dunque, un militare di leva che abbia contratto infermità tali da non essere più in grado di vivere autonomamente (1^a categoria), riceve 735.000 lire l'anno. Per la 8^a categoria, che prevede fra l'altro la perdita di 3 dita o di un orecchio con sordità unilaterale assoluta, vengono corrisposte 220.000 lire l'anno, cioè circa 18.000 lire mensili. La tabella «A», allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, evidenzia che delle otto categorie di lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione privilegiata, almeno le prime sei riguardano limitazioni sensibili all'attività lavorativa di un individuo.

Il presente progetto di legge vuole evitare una simile paradossale situazione e rivalutare secondo una stima equa, in relazione anche alle necessità personali determinate dalla menomazione contratta in servizio, la pensione privilegiata per il personale che contrae lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio e ciò anche per avvicinare il trattamento riservato al militare di leva, a quello previsto per il lavoratore civile infortunato sul lavoro.

Altro aspetto della problematica dell'infortunistica concernente i militari in servizio, è la necessità di far fronte a spese considerevoli al momento dell'incidente.

Con provvedimenti discrezionali di ogni singola amministrazione, vengono concesse *una tantum* delle somme allo scopo di alleviare gli immediati oneri economici gravanti sull'infortunato o sugli eredi, ma è poco. Lo Stato deve garantire in proprio, come diritto e non come obolo, la tutela di questi cittadini che hanno solo dato e che non debbono essere abbandonati ad un destino crudele ed a condizioni di miseria.

Questo provvedimento legislativo pertanto vuole anche istituzionalizzare e rivalutare la concessione di quelle elargizioni che ciascuna amministrazione ha sentito di dover corrispondere in occasione di gravissimi infortuni dei propri dipendenti (decessi, lesioni permanenti fortemente limitative) e che di fatto concede attraverso varie forme: prelievi da fondi riservati al benessere del personale, collette, ecc.

Tali somme, che verosimilmente serviranno per affrontare le spese immediate nei casi di disgraziato incidente, costituiscono una integrazione (come da tabella « D » allegata) a quanto già predisposto da norme di legge, e debbono essere messe a disposizione degli infortunati o dei loro eredi subito dopo gli accertamenti di rito.

Noi crediamo che questa proposta di legge possa sanare aspetti lacunosi e retribuzioni inadeguate nel campo dell'infortunistica dei militari in servizio e che possa cancellare ingiustizie, se non vogliamo chiamarle prevaricazioni, che le amministrazioni dello Stato operano con burocratica noncuranza nei confronti di cittadini che hanno dato moltissimo alla comunità.

Confidiamo quindi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che è attesa con grande interesse da tutti i militari, dalle loro famiglie, dai cittadini che sono stati toccati direttamente o indirettamente da casi di cui si è fatto cenno, e soprattutto è attesa dal popolo italiano che non vuole essere ingrato con i suoi figli.

Visto il testo unico delle norme sul trattamento economico di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Vista la tabella « A » allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

Vista la tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituita con la tabella « C » allegata alla presente legge.

ART. 2.

Il personale legato da rapporto di impiego con lo Stato, ma che non raggiunge il minimo previsto per la pensione ordinaria, può optare tra il trattamento previsto dalla presente legge e quello previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 3.

I casi previsti dagli articoli 82, 85, 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono prolungati fino al decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite, la minore età, la inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico e la nullatenenza degli orfani.

ART. 4.

Per quanto concerne la materia della presente legge non viene tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 20 e 37 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 5.

Nei casi di morte per causa violenta verificatasi in servizio o di lesioni contratte per fatti accaduti durante lo svolgimento del servizio ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella « A » allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposto agli eredi, nel caso di

morte, ed ai dipendenti, in caso di lesioni, un rimborso forfettario di lire 20 milioni in caso di morte e di lesione ascrivibile alla 1^a categoria della suddetta tabella « A », di lire 16.000.000 per lesioni ascrivibili alla 2^a categoria, di lire 12 milioni 800 mila per lesioni ascrivibili alla 3^a categoria e di lire 10.240.000 per lesioni ascrivibili alla 4^a categoria.

I suddetti rimborsi sono corrisposti, nella misura del 60 per cento, entro 10 giorni dalla data dell'evento; il restante 40 per cento è corrisposto, una volta definitivamente determinata la categoria di pensionabilità, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data dell'incidente.

In caso di morte il rimborso è subito corrisposto al 100 per cento.

ART. 6.

Ai benefici di cui alla presente legge hanno diritto i militari di leva o, nel caso di decesso, i loro superstiti, che abbiano contratto infermità fisiche o psichiche anche se tali infermità non dipendano direttamente da causa di servizio nel periodo del servizio di ferma obbligatoria.

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 500.000 milioni, si provvede con appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

TABELLA A

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE
VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
6. La perdita totale di una mano e di due piedi.
7. La perdita totale di una mano e di un piede.
8. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
9. La disarticolazione del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
10. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
11. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
12. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).
13. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
16. La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici e la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17. La perdita totale di ambo i piedi.

18. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.

19. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

20. L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

21. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

22. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

23. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ccg. accertata.

24. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

25. Tumori maligni a rapida evoluzione.

26. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

27. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

28. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

29. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).

30. Castrazione ed evirazione.

31. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.

32. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi o permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

33. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.

34. Esito di laringectomia totale.

35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

36. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

37. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

SECONDA CATEGORIA.

1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4. La disarticolazione del braccio sinistro o l'amputazione del collo chirurgico dell'omero.

5. La perdita del braccio, o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.

6. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.

7. La perdita di una coscia a qualunque altezza.

8. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

9. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

10. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

11. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tale da non essere ascrivibili alla prima categoria.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivarsi alla prima categoria.
15. Le affezioni gastro enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17. La perdita della lingua.
18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19. La perdita dei testicoli oppure la perdita pressoché totale del pene.
20. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, accertata con l'esame audiometrico.
21. Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
22. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.
23. Le lesioni da affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 1/25 della normale.

TERZA CATEGORIA.

1. La perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.
2. La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
3. La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.
4. La perdita del braccio o avambraccio sinistro sopra il terzo inferiore.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
6. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita delle mani con integrità dell'altro pollice.
7. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita delle mani che non siano i pollici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
9. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
10. Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.
11. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
12. Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata *ad concham*, senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
13. La perdita o i disturbi gravi della favella.
14. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
15. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.

QUARTA CATEGORIA.

1. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
2. La perdita della mano sinistra o delle sue cinque dita.
3. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra e delle prime tre dita di essa.
4. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
5. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
8. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
9. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
10. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
11. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
12. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
13. L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

14. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
15. Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
16. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
17. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.
18. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
19. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
20. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.
21. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.
22. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

QUINTA CATEGORIA.

1. L'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione parallela all'asse del corpo.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
4. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
5. La perdita totale di ambo i pollici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
8. La perdita di due falangi di otto o sette dita delle mani, che non siano quelle dei pollici.
9. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
10. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
12. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
13. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
14. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
15. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
16. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. La nefrite e le nefrosi croniche.
19. Diabete mellito.
20. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
21. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm, accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
22. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
25. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
26. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

SESTA CATEGORIA.

1. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
4. La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
8. La perdita totale delle tre ultime dita della mano destra.
9. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
10. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
11. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
12. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
13. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
14. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
15. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
16. Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
17. Nefrectomia con integrità del rene superstite.
18. Psico-nevrosi di media entità.
19. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
20. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

21. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.

23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

SETTIMA CATEGORIA.

1. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

3. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica destra.

4. La perdita totale di quattro dita delle mani, che non siano i pollici né gli indici.

5. La perdita totale delle tre ultime dita della mano sinistra.

6. La perdita totale dei due indici.

7. La perdita totale del pollice destro.

8. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

9. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

10. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita delle mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

11. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

12. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita delle mani compresa quella di un pollice.

13. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita delle mani che non sia quella dei pollici.

14. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi compresi gli alluci.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

15. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

16. La perdita totale di otto o sette dita dei piedi, che non siano gli alluci.

17. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

18. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

19. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

20. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

21. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale, di sospetta natura tbc.

22. Nevrosi cardiaca grave e persistente.

23. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

25. Laparoccele voluminoso.

26. Gastroduodenite cronica.

27. Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

28. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

29. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

30. Isteronevrosi di media gravità.

31. Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

32. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

33. Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.

OTTAVA CATEGORIA.

1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comporino

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché, per la loro gravità, non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

3. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

4. L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica sinistra.

5. La perdita totale di tre dita delle mani che non siano i pollici né gli indici.

6. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

7. La perdita totale del pollice sinistro.

8. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

9. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

10. La perdita totale di cinque o quattro dita dei piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

11. La perdita totale di sei o cinque dita dei piedi che non siano gli alluci.

12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita dei piedi.

13. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

14. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

15. L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apportino disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

16. Catarro bronchiale cronico.

17. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

18. Gli esiti di empiema non tubercolare.

19. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).

20. Gastrite cronica.

21. Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.

22. Colite catarrale cronica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

23. Emorroidi voluminose procidenti.
24. Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
25. Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.
26. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
27. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
28. Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.
29. Perdita totale di un padiglione auricolare.
30. Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
32. Otite media purulenta cronica semplice.
33. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
36. Dacriocistite purulenta cronica.
37. Congiuntiviti manifestatamente croniche ribelli alle cure.
38. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

GRADI	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria	4 ^a Categoria	5 ^a Categoria	6 ^a Categoria	7 ^a Categoria	8 ^a Categoria
Caporal maggiore e caporale, sottoposto e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabinieri, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria	4 ^a Categoria	5 ^a Categoria	6 ^a Categoria	7 ^a Categoria	8 ^a Categoria
GRADI								
Ufficiali								
Sottufficiali								
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto								
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	2 (due) milioni	1.800.000	1.620.000	1.458.000	1.312.200	1.180.980	500.000	450.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere								

pari all'ultima retribuzione, per la I categoria; per le seguenti categorie sarà diminuita del 10 per cento rispetto alla precedente.

TABELLA D

CORRESPONSIONI IN CASO DI MORTE PER SERVIZIO O DI
LESIONI RIPORTATE PER CAUSE DI SERVIZIO - *UNA TANTUM*

Morte	L.	20.000.000
1 ^a categoria	»	20.000.000
2 ^a categoria	»	16.000.000
3 ^a categoria	»	12.800.000
4 ^a categoria	»	10.240.000